

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIVERA

Presentata il 12 dicembre 1959

Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche e fisiche nella città dell'Aquila

ONOREVOLI COLLEGGI! — Lo scarso numero di tecnici di alto livello e di cultori di scienze fisico-matematiche ed applicazioni di queste, in Italia, è riconosciuta e lamentata da ogni parte e si domanda oggi insistentemente di ovviare a tale nostra deficienza.

Si nota infatti che, mentre l'Italia ha una dotazione di Istituti umanistici e letterari più che sufficienti ai bisogni dello sviluppo culturale e dell'insegnamento nel Paese, ha Istituti di scienza e di superiore tecnica scarsi e sovraccarichi di popolazione scolastica, come lamentano specialmente le Università di Roma, Milano, Napoli e Bari.

È stato perciò autorevolmente affermato che, se uno sforzo il nostro Paese debba fare per lo sviluppo degli studi e degli insegnamenti superiori, lo sforzo deve essere compiuto in questo settore, pur essendo notevolmente dispendiosi gli impianti ed anche le spese di funzionamento dei diversi Istituti, che costituiscono le Facoltà tecniche e scientifiche.

Il nostro Paese ed il Governo hanno del resto dimostrato una accentuata sensibilità per tale problema, quando hanno deciso di destinare una notevole somma del prestito nazionale proprio all'incremento degli studi di questo settore.

Occorre bensì potenziare l'arredamento e l'attività delle istituzioni esistenti; ma, agli scopi dell'incremento delle attività e della

capacità di questo settore, è anche necessario far sorgere altri centri di studi e di insegnamenti, essendo sovraccariche di studenti specialmente le Facoltà universitarie tecniche e scientifiche dell'Italia meridionale, Roma, Napoli e Bari.

In Aquila esistono locali particolarmente adatti agli studi superiori, nel restaurato palazzo universitario, oggi solo in parte occupato dall'Istituto universitario di magistero pareggiato, ed in quel palazzo adeguati servizi di comune uso ed amministrativi.

Inoltre vi sono altri locali adatti ed adeguati ai bisogni didattici e di ricerca al Castello cinquecentesco. Vi è poi un osservatorio di astronomia, un altro di fisica terrestre ed un terzo di geomagnetismo, destinati questi ultimi alla ricerca scientifica ed alla raccolta diurna di dati.

Tutto ciò facilita assai la istituzione di corsi di matematica e di fisica, cui potranno aggiungersi in seguito corsi di specializzazione per laureati in geofisica.

Tale Facoltà di scienze matematiche e fisiche dovrà per il primo biennio avere corsi in comune con i giovani che intendano iscriversi all'ingegneria.

Essa perciò adempirebbe egregiamente anche al compito di alleggerire, di una parte della popolazione scolastica di questo settore, l'Università di Roma, che soffre assai

della pleora degli iscritti a questo biennio; inoltre la popolazione scolastica, non eccessiva in questa nuova Facoltà, permetterebbe ai giovani frequentanti di compiere una preparazione più tranquilla e meglio seguita e diretta, di quel che essi possano fare in istituti sovraccarichi di giovani e non adeguatamente dotati di personale didattico.

Un pari vantaggio godrebbero naturalmente i giovani che frequentano le Università oggi superaffollate.

I mezzi di funzionamento di tale nuova Facoltà sono da reperire innanzi tutto nella disponibilità che i proventi del prestito pongono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro poi, oltre ai fondi, può disporre di numerosi posti di professore di ruolo e di assistenti, dei quali può provvedere la nuova Facoltà.

Questa dunque potrà sorgere senza portare alcun turbamento alla attività attuale degli studi superiori, che potranno parimenti essere incrementati con i fondi del prestito.

Da questi fondi dunque potrà prelevarsi una somma di 500 milioni, che si giudica sufficiente per l'arredamento scientifico e didattico dei diversi Istituti, mentre, per le dotazioni di questi, i fondi ordinari a disposizione del Ministero della pubblica istruzione potranno provvedere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita nella città dell'Aquila la Facoltà universitaria di fisica e matematica.

ART. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, prima dell'inizio dell'anno accademico 1960-61, le norme relative alla organizzazione degli Istituti della predetta Facoltà e alla determinazione del piano degli studi e dell'organico dei professori, degli assistenti e del personale amministrativo.

ART. 3.

Fino alla nomina di almeno tre professori di ruolo, un commissario, assistito da due consulenti esperti, presiederà alla organizzazione della Facoltà ed al funzionamento di essa.

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.